



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
E-MAIL segreteria@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 46 /SEG DEL 08.07.2015

OGGETTO: CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO PARENTALE PER MATERNITA' ALLA DIPENDENTE MATRICOLA NR. 169 DAL 13.07.2015 AL 19.07.2015 E DAL 03.08.2015 AL 09.08.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la dipendente di ruolo matricola nr. 169 inquadrata nella posizione funzionale di Funzionario Tecnico Abilitato, categ. D Base è madre di tre bambini, con nota prot. n. 5061 dd. 04.05.2015, ha chiesto all'Amministrazione di poter usufruire di un periodo di congedo parentale per maternità (già astensione facoltativa per maternità) per il terzogenito nato il 19.12.2011.

Richiamato il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, riguardante le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Evidenziato come la disciplina relativa alla tutela della maternità trova riferimento nel D. Lgs. 26.03.2001 n. 151, ora modificato dal decreto legislativo sopra citato, che stabilisce il diritto dei genitori, nei primi 12 anni di vita del bambino, di fruire del cd. congedo parentale per la durata massima complessiva tra i coniugi di dieci mesi, da utilizzare anche in forma frazionata.

Evidenziato come la normativa, in attuazione l'art. 9 del D.L.vo 15/06/2015 n. 80, riconosca il diritto di astenersi dal lavoro con diritto per i primi 30 giorni a godere dell'intera retribuzione (assenza retribuita) e per il restante periodo, purché fruito entro i 6 anni di vita del bambino, ad un trattamento economico pari al 30% dell'intera retribuzione, mentre dai 6 ai 12 anni è garantita a carico dell'Amministrazione la copertura degli oneri pensionistici.

Ritenuto per questo necessario prendere atto di detta situazione riconoscendo dal 13 al 19.07.2015 e dal 03 al 09.08.2015, il diritto alla dipendente matricola nr. 169 ad assentarsi dal lavoro con il trattamento economico pari al 30% della retribuzione, ma con copertura previdenziale intera, risultando il terzo figlio nato il 19 dicembre 2011 ed avendo in passato goduto di 7 mesi per lo stesso titolo.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007, modificato con deliberazione n. 16 dd. 24.06.2014.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e triennale 2015-2017.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 43 del 17.03.2015, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2015 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

D E T E R M I N A

1. Di riconoscere, per quanto esposto in premessa, alla dipendente di ruolo matricola nr. 169, funzionario tecnico abilitato, categ. D Base, la sussistenza delle condizioni per beneficiare del congedo parentale di cui all'art. 20, comma VII, del CCPL vigente per il periodo dal 13 al 19.07.2015 e dal 03 al 09.08.2015.
2. Di stabilire che il congedo parentale per maternità dà diritto al riconoscimento del trattamento stipendiale pari al 30% della retribuzione ed è computato nell'anzianità di

servizio, esclusi, ad eccezione dei primi 30 giorni di assenza retribuita, gli effetti relativi alle ferie ed alla 13^a mensilità.

3. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
4. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
5. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte del sottoscrittore;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malè li, 08.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to - dott. Giorgio Osele -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
